

Statute de Lerona

Libro Quarto de li Extraordinari

In lingua originale

Cap. I "de le feste da riguardarsi"

"Statuimo et ordinamo che nisciuno lavori né alcun lavoro facci overo arte, overo carrea con bestie né con quelle some porti nelle feste infrascritte cioè in dì dominicale et pasquale, né in alcuna festa de Santa Maria Vergine in le feste delli beati apostoli Pietro et Paulo et de tutti l'altri apostoli et de San Michelarcangelo, et de Santo Sano, Santa Maria Magdalena, San Bernardino, Santo Roccho, et San Bastiano advocati et protettori del detto Castello et de tutti li venerdì del mese de marzo alla pena de cento soldi per ciascun che contrafacesse et per ciaschuna volta; Non de meno sia lecito a ciaschuno portare aqua, herba, de ciaschuna ragione overo fronde fare et portare biada all'ara, pestare uva, et imbottare VINO; lino et canape dalle borghe cavare et grano metuto acappuniare senza pena, et il Podestà sia tenuto le dette feste la sera precedente overo la mattina ad hora congrua fare bandire qualcosa se non facesse ad alcuna pena in nisciun modo sia tenuto; salvo tutte le feste comandate dalla Chiesa in nisciun modo far bandire sia tenuto et possa procedere come disopra"

Cap. III "de la pena de chi giuocasse alle carte et dati"

"Item statuirono et ordinarono che nisciuno giuochi a giuoco de dati overo ad altro giuoco al quale denari, overo altre cose si perdono overo vincano nel Castello de Lerona, overo nel suo distretto a la pena de cento soldi de denari per ciaschuno et ciaschuna volta: ma il recettatore del giuoco, overo chi prestasse denari a giuocatori; ancora ciascun de essi paghi la medesima pena. Et non dimeno de quello che se vincesse overo perdesse o, che se prestasse nisciuna ragione sia data né il detto tale possa adomandare; et quello recettatore del giuoco se intenda chi prestasse denari, overo chi attenesse ad alcun guadagno, overo essi giuocatori recettasse in casa o in taverna. Non dimeno sia lecito a ciaschuno giuochare a tavole con li dati con tutte le tavole, et ancora possa giuochare alla palla et al giuoco de trionfi grande; ma ad altro giuoco con carte non se possa giuochare né ancora al giuoco della morra cioè denari, ma se possa giuochare VINO et cose da magnare senza alcuna pena de detto giuoco della morra"

Cap. IIII "del modo et ordine delle misure a vender il vino"

"Item statuirono et ordinarono che la soma del VINO debbia essere cinquantaquattro boccali a misura del Commun d'Orvieto; et ciascheduno con tal soma et misura vendere et comprare sia tenuto alla pena de quaranta soldi de denari; et se alcuno venderà VINO con le misure non agiustate et non sigillate del sigillo del Commune della città d'Orvieto, paghi per ciaschuna misura et ciaschuna volta diece soldi de denari. Et sia tenuto il detto Podestà alla pena de cinque

lire de denari una volta il mese remirare, et ricercare per tutti li luoghi nelli quali il VINO se vendesse a minuto, et trovati li culpabili punire alla pena predetta. Et ciascun che vendesse VINO sia tenuto retenero il boccale, il mezzo boccale, il terzo et la foglietta alla pena de cinque soldi per ciaschuna misura, et con le altre misure misurare nò possa alla pena de diece soldi de denari, et siano tenute dare dette misure piene per insino ad summam alla pena de cinque soldi. Et ciaschuno che vendesse VINO sia tenuto et debbia ogn'anno andare ad aggiustare dette misure al segnatore del Commune della città d'Orvieto"

Cap. XXIII "chi havesse alcuna cosa stabile nel castello de Lerona sia tenuto ad ogni fattione del Commune."

"Item statuirono et ordinarono che tutte et single persone che havessino nel detto Castello o nel suo distretto alcuna possessione siano tenuti et debbiano fare tutti li servitij del Commune nel far le mura et in tutti li servitij del detto Castello, et il Podestà del detto Commune sia tenuto et debbia dette tal persone astrengere a far li servitij predetti; et chi tal servitij denegasse de fare sia tenuto de pagare per ciaschuno et ciaschuna volta soldi diece de denari; et non de meno tal servitij sia tenuto fare, et qualunque sortito dalla sua fameglia in modo che con detta sua fameglia non stesse ad in pane et in VINO sia tenuto et debbia tutte le fattione del Commune fare separatamente"

Libro II del Civile

Cap. XXXIII "ordine circa l'offitio del Podestà"

"Item statuirono et ordinarono che il Podestà del Castello de Lerona habbi tempo a mandar le cedole overo dare in persona diece dì de termine, de tutte l'accuse che si faranno per il Balio et guardiani de detto Castello et alli villisciani quindecce dì et non osservando quanto de sopra dette accuse siano nulle et non vagliano né tengano.

Item statuirono et ordinarono che il Podestà overo Vicepodestà de detto Castello non possano pigliare né havere per examine de testimonij più de diece baiocchi per ciascun testimonio examinassino da chi lo facesse esaminare excetto quando se examinassino sopra li articoli overo interrogatorij et se detti Podestà o Vicepodestà contrafacessino incorrano in pena d'un fiorino per ogni volta che contravenisseno de applicarsi al Commune de detto Castello.

Item statuirono et ordinarono che li detti Podestà et Vicepodestà non debbiano né possino adomandare né havere per la copia o revocatura de una extima fatta per li Extimatori delli danni dati nelli beni d'altrui più sei baiocchi per qualunque extima o copia d'extima facessino o copiassino sotto la medesima pena da applicarsi come de sopra, et questo se intenda che in le extime de danni dati quali passassino la summa de cinque fiorini possino adomandare il doppio de quanto detto de sopra.

Item statuirono et ordinarono che li Podestà overo Vicepodestà non possino pigliare per loro exegutione se non l'infrascritta summa, cioè giulij vinti in giù tre quattrini per qual si vogli giulio

et da detta summa de giulij vinti in sù non possa recevere se non (lacuna) de quantità fusse et più non possa adomandare overo rescuotere.

Item statuirono et ordinarono che il Podestà che per li tempi saranno siano tenuti et debbiano rescotere tutti l'impositioni che fussero imposti per la Communità del Castello de Lerona senza alcun premio et mercede, ma il Podestà che succedesse doppo finito il tempo del antecessore possa et debbia fare tal rescossioni et gli sia lecito adomandar la mercede et non altrimenti né in altro modo.

Item statuirono et ordinarono che il Podestà overo Vicepodestà che per li tempi saranno nel Castello de Lerona non possino né gli sia lecito far precetto né comandare nelle cause civili, o danno dato più che alla summa de dui giulij, excetto che nelle cause criminali possa et gli sia lecito far precepto et comandare fino alla summa de uno scudo per ciascheduno et ciascheduna volta non obstante qual si vogli altro capitolo in contrario.

Item statuirono et ordinarono che il Podestà del Castello de Lerona che per li tempi saranno che nelle inquisitioni da farsi ex offitio delle VIGNE conformi allo Statuto debbiano infra termine d'un mese haver examinato i testimonij quali detti Podestà overo Vicepodestà haveranno messi in detta inquisitione intendendosi che il mese comincia dal giorno che sarà fatta l'inquisitione, et passato detto mese il Podestà non possa esaminare et examinando doppo passato il mese detta inquisitione sia nulla et che li Podestà che saranno per li tempo non possino fare se non una inquisitione per semestre, ex offitio et facendone più d'una s'intendono nulle et de nisciuno momento"

Libro Quinto de li Danni Dati

Cap. 1 "chi desse danno a le vigne personalmente"

"Statuirono et ordinarono che qualunque entrasse in VIGNA piena d'altri overo horto dove siano (lacuna) paghi in nome de pena baiocchi cinquanta per ciaschuna volta, et la VIGNA piena s'intenda dalle calende del mese de giugno per insino che l'uva sarà pendente, et se alcuna cosa della detta VIGNA cogliesse uva overo agresta paghi de pena (lacuna) fiorini per ciaschuna volta et similmente se dell'horto, overo della chiusa alcuna cosa et delle dette herbe cogliesse paghi la medesima pena, intendosi chiuse essere nelli quali siano almeno cinque arbori domestici et siano chiuse almeno da tre lati ne sia mezza pena, et l'horto s'intenda che in esso siano herbe domestiche overo caule, et ancora nisciuno entri nella VIGNA nota d'altri alla pena de cinque soldi, ma passandoci senza danno per una volta non paghi pena alcuna; ma facendoci danno sia tenuto pagare la pena ordinaria. Et ancora a nisciuno sia lecito dalla festa de Santa Maria del mese d'agosto insino che le vendemmie saranno convenientemente fatte alcuna uva portare dalla sua propria VIGNA, overo che havesse ad affitto alla pena de dui soldi per ciasched'un uva, overo agresta se non dui volte la settimana cioè il mercordì et il sabato, nelli quali giorni sia lecito ad uno della famiglia portare a casa sua propria tre uve senza pena et ancora che nisciuna persona decime overo mozzi caule alla pena de tre soldi per ciaschuna cima"

Cap. II "de le bestie che dessino danno a le vigne"

"Item statuirono et ordinarono che le bestie baccine, cavalline, asinine, et bufaline che dessino danno in la VIGNA d'altri dalle calende del mese de marzo insino che l'uve saranno pendente, paghi il patrone de tal bestie in nome de pena soldi cento de denari per ciaschuna et ciaschuna volta et emendi il danno al patiente. Et le bestie porcine, et caprine che dessino danno nella VIGNA d'altri in detti tempi il patrone de dette bestie sia tenuto pagare soldi vinti, et per ciaschuna pecora paghi in nome de pena dui soldi; ma le bestie grosse et minute minori d'un anno siano tenuti pagare mezza pena; et la medesima pena siano tenuti pagare delle chiuse, et la chiusa s'intenda come de sopra nel primo capitolo de danni dati"

Cap. III "de la pena de chi desse danno in campo biadato con bestie"

"Item statuirono et ordinarono che tutte le vacche overo qualunque bestia grossa desse danno in campo biadato paghi de pena soldi trenta per bestia et dalla calende del mese de marzo per insino che il grano sar  metuto paghi il patrone de esse bestie il doppio de essa pena per ciaschuna bestia, et le bestie caprine et pecorine sedici soldi per ciaschuna volta, et per ciascun porco o scrofa paghi vinti soldi, ma se le dette bestie grosse dessero danno alle mete, overo barcaie de biade d'altri overo legumi paghi in nome de pena il patrone de esse per ciaschuna bestia dicinovi soldi et quella medesima pena s'intenda delle bestie porcine et per ciaschuna bestia caprina et pecorina diece soldi; ma in altri tempi le sopradette bestie dessino danno alli predetti beni la met  de tutte le predette pene sia tenuto pagare; excetto che le bestie grosse che sonno tenute pagare soldi trenta per bestia come de sopra, et la nocte doppia pena; et tra li confini delle VIGNE sia pena cinque soldi, et de nocte doppia pena, et similmente nelli confini de grani sia la detta pena come nelli confini delle VIGNE, et in tutti li sopradetti casi il patrone de dette bestie sia tenuto emendare il danno al patiente.

Cap.V "de la pena de chi tagliasse vigne d'altri"

"Item statuirono et ordinarono che qualunque mozzasse overo tagliasse VIGNA d'altri paghi in nome de pena vinti soldi de denari per ciaschuno et ciaschuna volta senza alcuna diminutione et il danno al patiente emendi. Ma se tagliasse capi de viti paghi in nome de pena diece soldi de denari; ma se roncasse le viti paghi vinti soldi per ciaschuna volta, et il danno al patiente debbia emendare"

Cap. VI "de la pena de chi tagliasse arbori"

"Item statuirono et ordinarono che se alcuna persona tagliasse da piede arbore fruttifera quale fusse sopra tre some de legna caschi in pena de tre scudi per arbore, et per ciaschuna persona, et chi la schiricasse malamente caschi in pena della met  de detta pena da applicarsi come de

sopra; ma se tagliasse ramo paghi in nome de pena per ciascun ramo diece soldi ma se alcuno tagliasse alcuno arbore nelle selve dal pedone paghi de pena vinti soldi per arbore che tagliasse; se sarà cerqua o cerro o simili da frutto da una soma insù caschi in pena de lire cinque, da una soma in giù lire una; ma se tagliasse rami paghi in nome de pena cinque soldi per ciascun ramo et il danno al patiente emende, ma se alcuno tagliasse arbori atti a far cerchi paghi in nome de pena cinque soldi per ciaschuno et ciaschuna volta, ma se alcuno tagliasse siepe delle VIGNE d'altri paghi in nome de pena vinti soldi et chi tagliasse siepe de campi paghi diece soldi, et sia lecito a ciaschuno mozzare rami d'arbori quali pendessero sopra la possessione sua et li fusti de essi rami cogliere senza pena, ma se alcuno tagliasse salcini nella possessione d'altri paghi in nome de pena un soldo dell'uno et in tutti li sopradetti casi debbia il danno al patiente emendare"

Cap.VII "de la pena de chi tagliasse pali de la vigna d'altri"

"Item statuirono et ordinarono che qualunque tagliasse pali della VIGNA d'altri paghi in nome de pena cinque giulij non avendo licenza dalli patroni, et de nocte radoppi, et se d'altro luogho in selva overo legni da altri fatti tagliasse paghi in nome de pena diece soldi de denari"

Cap. XV "de chi mettesse fuoco alle siepe della vigna"

"Item statuirono et ordinarono che qualunque mettesse fuoco alle siepe de VIGNE, overo possessione d'altri paghi in nome de pena cento soldi de denari et il danno emende, et se alcuno mettesse fuoco in selva paghi in nome de pena quaranta soldi, et se alcuno mettesse fuoco al pagliaio o fenile paghi in nome de pena diece lire, et in tutti li sopradetti casi il danno al patiente se emende; ma se alcuno mettesse fuoco alla meta de grano o d'altre biade debiasi andare et procedere alla corte della città d'Orvieto"

Cap. XXXXIII "de la pena de frutti domestici in camporili"

"Item statuirono et ordinarono che delli frutti domestici in camporile sia pena baiocchi vinticinque per ciaschuna volta il dì manualmente, et nelle chiuse et VIGNE dove siano detti frutti la pena s'intenda duplicata"

Cap. XXXXIII "del danno manuale et studioso in vigne"

"Item statuimo et ordinamo che la pena statuita et ordinata nel presente Statuto contra quelli che dessino danno tanto in VIGNE come in altri beni manualmente et studiosamente tanto con bestie quanto senza s'intenda et volemo che sia duplicata"

Cap. XXXV “del danno dato nella banditella”

“Item statuimo et ordinamo che chi darà danno nella Banditella in qualche modo caschi in pena d'un giulio per bestia grossa, un mezzo grosso per porco et un baioccho per bestia minuta”

Cap. XXXVI “de l'inquisitione de le vigne ex offitio”

“Item statuimo et ordinamo che il Podestà che per li tempi saranno non possino fare l'inquisitione ex offitio delle VIGNE più de dui volte l'anno altrimenti facendo siano ipso iure nulle et niente de meno siano obligati rimettere tutti li denari a quelli havessino pagato per tal causa in fine del loro offitio”

“Item che detti Podestà o suoi substituti nelle dette inquisitione non vi possono mettere più de diece testimonij per ciaschuna inquisitione et facendo altrimenti siano nulle et debbiano rimettere quelli denari che per tal causa havessino fatto pagare infine del loro offitio”

“Item che quando detti Podestà o lor substituti vorranno fare detti inquisitioni siano obligati farci intervenire dui de Priori del detto Castello a fine che non ci possino mettere né agiognere in detti inquisitioni più de detti diece testimonij”

“Item che detti Podestà come de sopra non possino esaminare in dette inquisitione alcun testimonio dell'uno et l'altro sexo che non habbino compiti quattordece anni conforme allo Statuto d'Orvieto, altrimenti le dette inquisitioni siano nulle et tutto quello che per attestazione de minori de quattordece anni detto Podestà havesse fatto pagare lo debbiano rimettere nel fine del loro offitio. Et le predette cose habbino luogho per il corpo delle VIGNE, et per li campi et chiuse contigue alle dette VIGNE”

Foto del castello di Lerona o delle Porte + Foto Statuto

